



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 27/02/2023

OGGETTO: CESSIONE DI QUOTA PARTE DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPI SALENTINA COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno 2023 e questo giorno 27 del mese di febbraio alle ore 13:00 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi	X	
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

PRESO ATTO che l'Assessore Giuseppe Rampino partecipa alla seduta in modalità telematica a mezzo di videocamera e dispositivo remoto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica. La partecipazione in audio-videoconferenza consente l'identificazione certa dei partecipanti, il regolare svolgimento della seduta, la constatazione e proclamazione del voto. Tutti i partecipanti sono in grado di intervenire nella discussione e ricevere, visionare e trasmettere la documentazione necessaria.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, con Deliberazione di G.R. n. 353 del 14.03.2022, ha approvato il V Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024, pubblicato sul BURP n. 40 del 05.04.2022, quale strumento di indirizzo agli Ambiti Territoriali per la programmazione dei Piani Sociali di Zona, su cui impostare le scelte strategiche del 2022/2024, con l'obiettivo di dare stabilità e consolidamento all'intero sistema di servizi sociali e socio-sanitari;
- il nuovo Piano Regionale 2022/2024 individua 7 aree tematiche con relative priorità di intervento e soprattutto fissa i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) intorno alle quali dovrà essere elaborata la programmazione sociale per il triennio 2022/2024;
- con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 11 del 27.04.2022 i Comuni afferenti all'Ambito di Campi Salentina – Campi-Salentina, Guagnano, Carmiano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie - hanno confermato la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, con il Comune di Campi Salentina, capofila dell'Ambito Territoriale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- sono tutt'ora in corso le procedure di approvazione del Piano Sociale di Zona - triennio 2022-2024, già in istruttoria da parte della Regione Puglia;
- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione del PSZ 2022-2024 di questo Ambito, ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000, già adottata in seno ai Consigli Comunali di ciascun Comune afferente l'Ambito Territoriale Sociale di Campi Salentina, ha per oggetto:
 - ✓ la delega delle funzioni amministrative e di gestione delle risorse economiche concernenti gli interventi sociali, al Comune di Campi Salentina, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - ✓ la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento Istituzionale, che impartisce gli indirizzi per il miglior funzionamento dell'Ambito;
 - ✓ la costituzione di un Ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile;
- all'art. 7 della Convenzione si individua il Comune di Campi Salentina quale Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, al quale è attribuita la responsabilità amministrativa e di gestione delle risorse economiche complessivamente assegnate agli obiettivi settoriali del Piano Sociale di Zona, secondo gli indirizzi impartiti ed in conformità alle deliberazioni adottate dal Coordinamento Istituzionale e alla normativa nazionale e regionale vigente;
- al successivo art. 8 si stabilisce che spetta al Comune capofila adottare tutti gli atti, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona, nonché ad esercitare ogni adempimento amministrativo;

- all'art. 10 è previsto che gli Enti aderenti alla Convenzione stabiliscono di costituire un Ufficio comune (o Ufficio unico) denominato Ufficio di Piano, quale organo strumentale di gestione, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, rappresentando inoltre la tecnostuttura per l'esercizio delle funzioni della Centrale Unica di Committenza;
- per garantire la continuità delle attività del sistema integrato di welfare e servizi progettuali, l'Ambito Territoriale si è dotato di un assetto organizzativo, con personale esperto e qualificato, per la realizzazione delle misure PON inclusione avviso 3/2016, PON inclusione avviso 1/2019, Piano territoriale lotta alla povertà, Piano sociale di Zona 2022-2024;

CONSIDERATO CHE:

- il nuovo Piano regionale 2022/2024 conferma, fra i suoi obiettivi fondanti, quello della efficace strutturazione del Servizio Sociale Professionale in una dimensione coordinata di Ambito Territoriale affinché possa rappresentare un elemento di crescita dell'intero sistema capace di garantire omogeneità, flessibilità e qualità;
- già il Piano nazionale per la lotta alla povertà 2018-2020 aveva previsto, il raggiungimento dell'Obiettivo di Servizio di un assistente sociale ogni 5000 abitanti, oltre alla possibilità per Comuni ed Ambiti, di assumere direttamente assistenti sociali a tempo determinato a valere sulle risorse del PON Inclusione o della quota servizi del Fondo Povertà;
- il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale è stato poi espressamente e formalmente individuato quale LEPS nella Legge di Bilancio 2021 - L. 178/2020 - art. 1, co. 797, prevedendo che il rapporto tra numero di Assistenti Sociali e popolazione residente non sia inferiore ad 1 ogni 5.000 abitanti, nonché indica un nuovo obiettivo di servizio con un rapporto, tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente, pari a 1 a 4.000 e destinando a tal fine specifici contributi economici agli Ambiti territoriali esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali nei servizi sociali pubblici;
- l'Ambito Sociale di Campi Salentina è distante dal raggiungimento del suddetto LEPS;

VISTI:

- il verbale del Coordinamento istituzionale del 03.11.2022, alla presenza anche dei Referenti di ANCI, Dott.ssa Caterina Mastrogiovanni e Dott.ssa Carla Izzi, che collaborano con i Comuni associati per l'esplicazione e l'attuazione relativa alla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti;
- il verbale del Coordinamento istituzionale del 14.12.2022, alla presenza anche dei rappresentanti sindacali CGIL e CISL, con il quale si dà mandato al Responsabile dell'Ufficio di Piano di inviare ai Comuni il riparto della spesa figurativa, in termini di capacità assunzionale, per la stabilizzazione di n. 3 unità, da ripartirsi in relazione alla popolazione residente in ogni Comune; seguirà successivo incontro del Coordinamento per definire l'iter amministrativo che dovrà essere posto in essere dai Comuni e dal Comune di Campi Salentina che procederà alle assunzioni.
- la deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale di Campi Salentina n. 1 del 23.01.2023, nel quale è stato evidenziato l'intendimento di avviare l'iter tecnico-amministrativo per porre in essere le procedure di stabilizzazione per il personale in forza allo stesso Ambito, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, procedendo, in prima istanza, alla stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che al comma 801 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n. 178/2020, per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799, si prevede per i Comuni la possibilità di assumere

assistenti sociali, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando gli obblighi del pareggio di Bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'art. 1, commi 557 e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3- septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- che il comma n. 801 sopra citato, nel richiamare le deroghe ai fini del contenimento delle spese di personale, include anche la sterilizzazione delle spese di personale etero-finanziate (art. 57, comma 3-septies del D. L. 104/2020) le quali, per il periodo in cui è garantito il finanziamento non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019;

- che, tuttavia, le assunzioni devono essere effettuate entro i limiti della capacità assunzionale disponibile nell'Ente che procede all'assunzione, così come definita ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D L. n. 34/2019 del "Decreto Crescita", e pertanto sulla base di valori soglia di sostenibilità finanziaria e nel rispetto delle percentuali massime di incremento di cui al relativo decreto attuativo e fermi restando gli obiettivi di pareggio del bilancio;

- che, invero, ai sensi dell'art. 57, comma 3- septies, del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, a decorrere dall'anno 2021, tutte le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione (13 ottobre 2020) del D.L. 104/2020, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento;

- che tra queste risorse vanno considerate anche quelle stanziare per il rafforzamento dei Servizi Sociali nell'ambito della Quota Fondo Povertà, fondo che oggi garantisce sostenibilità finanziaria anche ai contratti a tempo determinato del personale assunto in questo Ambito territoriale;

- che pertanto la spesa di personale per assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato effettuata con i contributi di cui all'art. 1, co. 797 e ss., L. 178/2020 e le corrispondenti entrate non concorrono alla determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

RICHIAMATI:

- l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017, in materia di assunzione diretta dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti;

- il recentissimo decreto "Milleproroghe" n. 198/2022, il quale prevede all'art. 1 comma 19 la proroga per la maturazione dei requisiti di cui alla suddetta "Legge Madia", al 31.12.2023;

TENUTO CONTO:

- che con la sottoscrizione dell'atto convenzionale gli Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata i servizi locali del welfare mediante delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Campi Salentina che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli Enti deleganti;

- che con Verbale della seduta del Coordinamento Istituzionale del 14/12/2022 si stabiliva di avviare le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, assicurando, in prima istanza, la stabilità di n. 3 unità per l'Ufficio di Piano;

- che tale intendimento è suffragato, tra l'altro, da quanto previsto nel Piano Regionale Politiche Sociali 2022/2024, che considera l'Ufficio di Piano la principale risorsa strategica per la costruzione di un efficace e efficiente sistema di welfare locale, e prescrive, che detto Ufficio, debba essere composto da almeno 3 persone, assegnate in pianta stabile al suo funzionamento, che assumano ognuna la responsabilità della Funzione di programmazione e progettazione, della Funzione di gestione tecnica e amministrativa e della Funzione di gestione contabile e finanziaria;
- che, tuttavia, il comune di Campi Salentina, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale, non possiede in via esclusiva la capacità assunzionale da consentire l'assunzione diretta di personale con la qualifica di assistente sociale al fine del raggiungimento su menzionato LEPS di un'assistente sociale ogni 5.000 abitanti;
- che si rende pertanto necessaria la cessione della capacità assunzionale da parte di tutti i Comuni afferenti l'Ambito in quota parte in base alla popolazione residente, al fine di dare avvio alle procedure di stabilizzazione del personale già in forza a questo Ambito in possesso dei requisiti di cui alla "Legge Madia", nonché, al reclutamento, con contratti a tempo determinato, mediante procedura di selezione pubblica di altro personale utile al raggiungimento dell'obiettivo di un'assistente sociale ogni 5.000 abitanti;

DATO ATTO CHE:

- a tal fine, ciascun Comune è tenuto in misura pro-quota alla cessione della quota assunzionale, nelle percentuali di seguito indicate (così come già comunicate con nota prot. 21839 del 23.12.2022 ai Comuni dell'Ambito) e così distribuite: Comune di Campi Salentina 11,82%, Comune di Carmiano 13,92%, Comune di Guagnano 6,53%, Comune di Novoli 9,17%, Comune di Salice Salentino 9,36%, Comune di Squinzano 16,22%, Comune di Trepuzzi 16,87%, Comune di Veglie 16,06%;
- la cessione della quota assunzionale, in quota percentuale, si traduce in capacità di spesa in capo a ciascun Comune dell'Ambito nel seguente modo: Comune di Campi Salentina € 14.187,59, Comune di Carmiano € 16.707,74, Comune di Guagnano € 7.841,74, Comune di Novoli € 11.002,59, Comune di Salice Salentino € 11.241,25 Comune di Squinzano € 19.470,82, Comune di Trepuzzi € 20.252,16, Comune di Veglie € 19.283,30;

RICHIAMATA la deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 1 del 23.01.2023, nella quale si dispone, tra l'altro:

1. *DI STABILIRE che è intendimento del Coordinamento Istituzionale avviare l'iter tecnico-amministrativo per porre in essere le procedure di stabilizzazione per il personale in forza a questo Ambito, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, procedendo, in prima istanza, alla stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano;*

2. *DI PREVEDERE, a tal fine, che la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Assistente sociale, cat. D, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.75/2017, debba essere effettuata mediante la cessione della quota assunzionale di capacità di spesa da parte di ciascun Comune dell'Ambito di Campi Salentina, in misura pro-quota, nelle percentuali di seguito indicate e così distribuite*

Caratteristiche strutturali della popolazione Comuni	Popolazione al 31.12.2021	Incidenza	Quota per n. 3 Unità
Campi Salentina	9.987	11,82%	€ 14.187,59
Carmiano	11.761	13,92%	€ 16.707,74

Guagnano	5.520	6,53%	€ 7.841,74
Novoli	7.754	9,17%	€ 11.002,59
Salice Salentino	7.913	9,36%	€ 11.241,25
Squinzano	13.706	16,22%	€ 19.470,82
Trepuzzi	14.256	16,87%	€ 20.252,16
Veglie	13.574	16,06%	€ 19.283,30
Totale Ambito	84.471	100%	€ 119.978,19

3.

4. *DI STABILIRE che i Comuni dell'Ambito procedano, entro il 28 febbraio 2023 all'adozione degli atti necessari per la previsione e cessione delle quote, così come specificate al precedente punto 2. del presente atto, al Comune di Campi Salentina, in qualità di comune capofila dell'Ambito;*

5. *DI DARE ATTO che la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusion, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.*

6.

7. *DI STABILIRE che, qualora le assegnazioni finanziarie e/o i contributi di cui al precedente punto dovessero venir meno, non consentendo il sostenimento dell'impegno finanziario da parte del Comune capofila, gli oneri del personale assunto verranno posti a carico dei Comuni dell'Ambito, in quota parte come sopra dettagliato;*

8. *DI STABILIRE, altresì, che nell'eventuale attivazione di differente forma di gestione associata, da parte dei Comuni dell'Ambito, il personale stabilizzato sarà trasferito in capo alla stessa;*

9.

10. *DI DARE ATTO, altresì, che si darà seguito alle disposizioni contenute nella presente deliberazione all'avvenuta acquisizione, da parte dell'Ufficio procedente del Comune di Campi Salentina, di tutti gli atti deliberativi dei Comuni dell'Ambito adottati in conformità al punto 4. del presente deliberato;*

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. di Trepuzzi n. 241 del 15.12.2022 di Modifica del Piano occupazionale per l'anno 2022 e del Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022 – 2024 che costituisce aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 approvato con deliberazione G.C. n. 205 del 30.09.2022, nella quale si dà atto:

- che il Comune di Trepuzzi risulta avere un'incidenza delle spese del personale anno 2021 (ultimo Rendiconto approvato) sulle entrate correnti per il triennio 2019-2021 del 16,12%, ponendosi al di sotto del primo "valore soglia" (27,00%) nella fascia demografica 1 (COMUNI VIRTUOSI) di cui alla lettera F (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) prevista dall'art. 3 del DM;

- che il Comune, per il triennio 2022-2024, può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;

VISTO il rendiconto relativo alla gestione 2021 - ultimo approvato dal Comune di Campi Salentina con deliberazione del C.C. n. 9 del 27.05.2022;

RITENUTO di procedere nei termini di cui alla richiamata deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 1/2023, disponendo, con l'adozione del presente atto, la cessione della quota di competenza di questo Comune, quantificata nella precedente tabella, ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, ad oggetto *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

DATO ATTO CHE:

- quanto disposto con il presente provvedimento confluirà nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, ai fini dell'attestazione della disponibilità della capacità assunzionale da parte dell'Ente;
- la cessione deliberata con il presente atto è subordinata all'adozione di analogo atto deliberativo da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, da adottarsi in conformità alle disposizioni del Coordinamento Istituzionale;
- la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusion, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019,n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019,n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126);
- il Comune di Campi Salentina, nelle funzioni di Ente capofila della Convenzione, acquisite le deliberazioni di tutti i Comuni dell'Ambito, procederà all'attivazione delle sopra dette procedure di stabilizzazione, mediante la pubblicazione di un "Avviso di Ricognizione" del personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017 in forza a questo Ambito, e l'attivazione della procedura di selezione per la stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **PROCEDERE** nei termini di cui alla richiamata deliberazione del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina n. 1/2023, disponendo, con l'adozione del presente atto, la cessione della quota di competenza di questo Comune, quantificata nella precedente tabella in € 20.252,16, ai fini dell'avvio delle procedure di stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 75/2017, ad oggetto *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*
2. **DARE ATTO:**

- che quanto disposto con il presente provvedimento confluirà nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, anno 2023, ai soli fini dell'attestazione della disponibilità di capacità assunzionale da parte dell'Ente;
- che la cessione deliberata con il presente atto è subordinata all'adozione di analogo atto deliberativo da parte di tutti i Comuni dell'Ambito, da adottarsi in conformità alle disposizioni del Coordinamento Istituzionale;
- che la spesa è totalmente finanziata da risorse provenienti dal Fondo Povertà, dal PON Inclusione, ovvero su risorse ordinarie del Piano Sociale di Zona 2022-2024, e pertanto le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle assunzioni suddette non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento, come nel caso de quo ai sensi dell'art. 57, comma 3 septies del DL 14 agosto 2020, n. 104 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126);
- che il Comune di Campi Salentina, nelle funzioni di Ente capofila della Convenzione, acquisite le deliberazioni di tutti i Comuni dell'Ambito, procederà all'attivazione delle sopra dette procedure di stabilizzazione, mediante la pubblicazione di un "Avviso di Ricognizione" del personale precario in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. n.75/2017 in forza a questo Ambito, e l'attivazione della procedura di selezione per la stabilizzazione di n. 3 unità da destinare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Campi Salentina.

3. **DICHIARARE**, con successiva votazione espressa favorevolmente dai presenti ottenendo l'unanimità dei consensi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 d.lgs. 267/2000

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Dott. Pietro ROSAFIO

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott. Nunzio FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 27/02/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE
PRETE

IL RESPONSABILE DELLA
F.to Dott.ssa Maria Rita DEL

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
